

**Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020
in vigore dal 17 marzo 2020**

NUOVO CALENDARIO DEI VERSAMENTI ED ADEMPIMENTI TRIBUTARI

	SOGGETTI	ADEMPIMENTO/VERSAMENTO	SOSPENSIONE	RIPRESA ADEMPIMENTO/VERSAMENTO
1	PER TUTTI I CONTRIBUENTI	Versamenti in scadenza il 16 marzo 2020	Sospensione di tutti i versamenti verso la P.A. in scadenza il 16 marzo 2020	Vanno effettuati entro il 20 marzo, fatto salvo quanto indicato al punto 8. <i>(art. 60 DL n. 18/2020)</i>
2	ZONA ROSSA (*) CONTRIBUENTI CON RESIDENZA, SEDE LEGALE O OPERATIVA NEI COMUNI DELLA ZONA ROSSA <i>(DM 24/2/2020)</i>	Adempimenti tributari	dal 21/2/2020 al 31/3/2020 <i>(DM 24/2/2020)</i> dal 21/2 al 31/5/2020 <i>(art. 62, c. 4 DL n. 18/2020)</i>	entro 30 aprile 2020 in unica soluzione <i>(DM 24/2/2020)</i> entro il 30/6/2020 <i>(art. 62, c. 6, DL n. 18/2020)</i> (**)
		Tutti i versamenti tributari	dal 21/2/2020 al 31/3/2020 <i>(DM 24/2/2020)</i>	entro 30 aprile 2020 in unica soluzione <i>(DM 24/2/2020)</i> entro il 31/5/2020 o max 5 rate <i>(art. 62, c. 5, DL n. 18/2020)</i>
		Adempimenti e versamenti contributi previdenziali e ass.li e premi INAIL	dal 23/2/2020 al 30/4/2020 <i>(art. 5 D.L. n. 9/2020)</i>	dal 1° maggio 2020 o max 5 rate <i>(art. 5 D.L. n. 9/2020)</i>
3	ZONA ROSSA (*) SOSTITUTI D'IMPOSTA CON SEDE LEGALE O OPERATIVA NEI COMUNI DELLA ZONA ROSSA <i>(DM 24/2/2020)</i>	Ritenute: <u>non devono essere operate</u> (busta paga pesante per dipendenti e assimilati, anche PA)	dal 21/2/2020 al 31/3/2020 <i>(DM 24/2/2020 art. 1, c.3)</i>	entro 30 aprile 2020 in unica soluzione <i>(DM 24/2/2020)</i> entro il 31/5/2020 o max 5 rate <i>(art. 62, c. 5, DL n. 18/2020)</i>

4	SOGGETTI CON DOMICILIO FISCALE, SEDE LEGALE O SEDE OPERATIVA NELLE PROVINCE DI BERGAMO, CREMONA, LODI E PIACENZA INDIPENDENTEMENTE DAL VOLUME DI RICAVI E COMPENSI (art. 62, c. 3, DL n. 18/2020)	Versamenti IVA	Versamento IVA da autoliquidazione in scadenza fra l'8 ed il 31 marzo 2020	entro 31/5/2020 in unica soluzione o max 5 rate dal mese di maggio (art. 62, c.5 DL n. 18/2020)
5	FILIERA - IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, AGENZIE VIAGGIO, TOUR OPERATOR, e PARTICOLARI SETTORI INDIPENDENTEMENTE DAL VOLUME DI RICAVI E COMPENSI (art. 8 DL n. 9/2020 come integrato dall'art. 61, c. 2, DL n. 18/2020) ATTENZIONE SI RITIENE CHE PER LE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, LE AGENZIE DI VIAGGIO E I TOUR OPERATOR RESIDENTI NELLA ZONA ROSSA RESTI FERMA LA DISCIPLINA PREVISTA DAL DM 24 FEBBRAIO 2020 (Art. 8, c. 3, DL n. 9/2020, vedi riga ZONA ROSSA "SOSTITUTI D'IMPOSTA")	Ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilato e trattenute per addizionali regionali e comunali: <u>vanno operate</u> , ma non devono essere versate	<p>dal 2/3/2020 al 30/4/2020 per i soggetti indicati nell'art. 8 del DL n. 9/2020</p> <p>dal 17/3/2020 al 30/04/2020 per i nuovi soggetti inseriti con l'art. 61 c. 2, DL n. 18/2020</p>	entro 31/5/2020 in unica soluzione (art. 8, c. 2, DL n. 9/2020 e art. 61, c. 4, DL n. 18/2020)⁽¹⁾ o max 5 rate dal mese di maggio (art. 61, c. 4 DL n. 18/2020) <p>⁽¹⁾ solo per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, ass.ni sportive professionalistiche e dilettantistiche il versamento va effettuato entro il 30/6/2020 in unica soluzione o max 5 rate dal mese di Maggio (art. 61, c. 5, DL n. 18/2020)</p>
6	FILIERA - IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, AGENZIE VIAGGIO, TOUR OPERATOR, e PARTICOLARI SETTORI INDIPENDENTEMENTE DAL VOLUME DI RICAVI E COMPENSI (art. 61, c. 3 DL n. 18/2020)	Versamenti IVA	Versamento IVA da autoliquidazione in scadenza fra l'8 ed il 31 marzo 2020	entro 31/5/2020 in unica soluzione o max 5 rate dal mese di maggio (art. 61, c. 4 DL n. 18/2020)

7	LAVORATORI AUTONOMI, AGENTI, MEDIATORI, RAPPRESENTANTI CON RICAVI E COMPENSI ≤ 400.000 EURO SENZA DIPENDENTI (art. 62, c. 7, DL n. 18/2020)	Ritenute da art. 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973 su ricavi e compensi: <u>facoltà di non operare ritenute se il percettore non ha sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente.</u> <u>I percettori devono rilasciare ai sostituti apposita dichiarazione per avvalersi della disposizione</u>	Ritenute da operare dal 16/3 al 31/3/2020 (art. 62, c. 7, DL n. 18/2020)	entro il 31/5/2020, o max 5 rate dal mese di maggio, i percettori devono versare le ritenute d'acconto a cui non sono stati assoggettati (art. 67, c. 7, DL n. 18/2020)
8	CONTRIBUENTI DI RIDOTTE DIMENSIONI TUTTA ITALIA DIVERSA DA “ZONA ROSSA” IMPRESE E PROFESSIONISTI con RICAVI E COMPENSI ≤ 2 mln euro	Versamenti in autoliquidazione di IVA, ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilato, trattenute per addizionali IRPEF regionale e comunale e contributi previdenziali e ass.li e premi INAIL	Versamenti scadenti fra l'8/3/2020 ed il 31/3/2020 (art. 62, c. 2, DL n. 18/2020)	Versamento entro il 31/5/2020 o max 5 rate (art. 62, c. 5, DL n. 18/2020)
9	TUTTA ITALIA DIVERSA DA “ZONA ROSSA” INDIPENDENTEMENTE DA VOLUME DI RICAVI E COMPENSI. Per la “zona rossa” la sospensione decorre dal 21/2/2020 (v. sopra) (art. 62, c. 1 DL n. 18/2020)	Adempimenti tributari	Sono sospesi dall'8/3/2020 al 31/5/2020 (art. 62, c. 1, DL n. 18/2020)	entro 30/6/2020 (**) (art. 62, c. 6 DL n. 18/2020)
	<p>(*) zona rossa: Allegato 1 DPCM 1 marzo 2020 (pubb. G.U. 52/2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. ➤ Regione Veneto: Vò <p>(**) per la ripresa, la proroga al 30 giugno 2020 vale per tutti. Il mantenimento della validità del DM 24/2/2020, prevista dal comma 3 art. 62, DL n. 18/2020 si ritiene venga richiamata limitatamente al fatto di garantire la sospensione dei versamenti e degli adempimenti per il periodo anteriore all'entrata in vigore del DL n. 18/2020 (dal 21/2- al 17/3) e per evitare il limite dei ricavi e compensi.</p>			